



157/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Roberto RIZZI	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61628** del registro di segreteria, proposto da **...Omissis...**, c.f. *Omissis...*, nato ad *...Omissis...* il *...Omissis...*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Izzo, c.f. ZZIRFL48E31F162X, pec raffaeleizzo@ordineavvocatiroma.org e Andrea Manzi, c.f. MNZNDR64726I804V, pec andreamanzi@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Izzo e associati a Roma, via Boezio 2, come da delega in atti; *- appellante*

contro

Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio;

Procura generale della Corte dei conti;

- appellate

avverso

la sentenza n. 108/2024 della Corte Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 14 marzo 2024 e notificata il 24 aprile 2024.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 22 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario d'udienza dr.ssa Serena Scippa: il Consigliere relatore Fabio Gaetano Galeffi; gli avv.ti Raffaele Izzo e Andrea Manzi, per ...*Omissis*...; il V.P.G. Alfio Vecchio.

Svolgimento del processo

Con atto notificato alle controparti il 19 giugno 2024 e depositato in segreteria il 3 luglio 2024, ...*Omissis*... ha impugnato la sentenza n. 108/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, che ha accolto parzialmente la domanda giudiziale formulata dal Requirente nei suoi confronti.

In relazione ai fatti per cui si controverte, la Procura regionale per il Lazio, con atto di citazione depositato il 22 febbraio 2023, ha convenuto in giudizio ...*Omissis*..., nella qualifica rivestita, all'epoca dei fatti, di ...*Omissis*..., per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Consiglio di Stato, della somma complessiva di euro 168.000,00 di cui euro 160.000,00 per danno all'immagine ed euro 8.000,00 per danno da disservizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese.

In particolare, la Procura regionale ha contestato al ...*Omissis*... la percezione di plurime provviste finanziarie al fine di pronunciare provvedimenti favorevoli nei confronti dei corruttori, come emerso a seguito del procedimento penale aperto presso il Tribunale di Roma, esitato

con sentenza n. 1491 del 18 luglio 2019 di condanna di applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., a due anni e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, in relazione al reato di cui all'art. 319-ter c.p., per corruzione in atti giudiziari.

Nella prospettiva del Requirente, come riportata nell'atto di citazione:

«- In particolare, emergeva che il ...Omissis... in qualità di ...Omissis... riceveva provviste finanziarie per euro 30.000,00 per favorire ...Omissis..., per ottenere l'annullamento delle elezioni della Regione siciliana del 2012 sui ricorsi presentati rispettivamente da ...Omissis... e ...Omissis..., con la mediazione di ...Omissis... e ...Omissis....

- Emergeva, inoltre, che sempre il dott. ...Omissis... in qualità di ...Omissis... riceveva utilità consistite in erogazioni di plurime somme di reato in tre occasioni e per i seguenti importi: 15.000,00 euro, 15.000,00 euro e 20.000,00 euro. Le somme in parola erano consegnate da Amara e Calafiore che agivano quali corruttori affinché il ...Omissis... pronunciasse provvedimenti favorevoli alle società ...Omissis... e ...Omissis...»

La sentenza impugnata, dopo aver preliminarmente respinto l'eccezione di nullità della citazione - con riferimento alla mancata corrispondenza tra contenuto dell'invito a dedurre e contenuto della citazione e con riferimento all'esposizione dei fatti - e l'eccezione di prescrizione, nel merito ha accolto la domanda della Procura Lazio, riducendo la condanna ad euro 143.000,00 rispetto ad euro 168.000,00 contestati, in considerazione del versamento eseguito dal convenuto su libretto giudiziario per euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione dell'art. 87 del c.g.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto duplice profilo:

a) per mancata corrispondenza tra contenuto dell'invito a dedurre e contenuto dell'atto di citazione.

b) per mancata considerazione delle memorie presentate al P.M. nella fase pre-processuale, con riferimento alle ragioni che avevano indotto la parte ad accedere al giudizio di patteggiamento in sede penale.

2) Violazione dell'art. 1, co 1-*sexies*, della L. n. 20/94, dell'art. 51, co. 7, del D.Lgs. n. 174/2016 e dell'art. 445, co. 1-*bis*, c.p.p., per inidoneità della sentenza di patteggiamento ad essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

3) Erroneità della sentenza per non aver accertato l'infondatezza dell'azione e per aver ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi delle due fattispecie di illecito contestate: danno all'immagine e da disservizio.

4) Erroneità della sentenza in merito ai danni ed al nesso di causalità.

L'appellante ha concluso contestando la sussistenza del danno all'immagine e del danno da disservizio, anche con riferimento alla non corretta quantificazione degli stessi da parte del Giudice di primo grado, lamentando inoltre il mancato utilizzo del potere riduttivo del danno. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto della domanda della Procura perché:

- *in via preliminare, nell'ordine, nulla, improponibile e/o inammissibile; nel merito, infondata, prosciogliendo in ogni caso l'appellante da ogni*

addebito;

- *in via ulteriormente subordinata, rideterminare l'importo dovuto a titolo di risarcimento con la più ampia applicazione del potere di riduzione;*
- *con ristoro di spese.*

Con memoria del 6 marzo 2026, parte appellante ha ulteriormente illustrato i motivi di appello ed ha sollevato eccezione di prescrizione alla luce dell'intervenuta novella legislativa apportata dalla legge n. 1 del 2026.

La Procura generale ha depositato in data 28 aprile 2026 le proprie conclusioni, contrastando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Parte appellante ha replicato con memoria del 30 aprile 2026.

All'udienza del 22 maggio 2026, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da ...*Omissis*... avverso la sentenza n. 108/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, che lo ha condannato al risarcimento del danno di euro 143.000,00 in favore del Consiglio di Stato.

In via preliminare va vagliata l'eccezione di prescrizione, formulata con memoria del 6 marzo 2026 dall'appellante, alla luce della nuova formulazione della legge n. 1 del 2026.

L'appellante ha sostenuto che, per effetto della novella legislativa, la

prescrizione inizierebbe a decorre dalla commissione del fatto e non dalla conoscibilità dello stesso da parte dell'Amministrazione danneggiata: in tale senso, l'azione della Procura risulterebbe prescritta stante la decorrenza del termine prescrizionale dal momento di commissione del fatto (2013-2014) e non sussistendo, a parere dell'appellante, i presupposti per un occultamento doloso.

La Procura generale, sullo specifico punto, nelle proprie conclusioni del 28 aprile 2026, ne ha dedotto l'inammissibilità, in quanto motivo di impugnazione tardivo rispetto all'atto di appello principale, sollevato con memoria soltanto il 6 marzo 2026, in asserita violazione dei termini di impugnazione di cui all'art. 178 c.g.c.

Ritiene il Collegio che l'eccezione non sia tardiva, in quanto essa è stata proposta per effetto dell'entrata in vigore di una novella legislativa, la legge n. 1 del 2026, la cui immediata applicazione, sulla specifica questione della prescrizione, è disposta dall'art. 6 della legge stessa.

Tuttavia, l'eccezione è infondata: la vicenda in contestazione, come poi verrà indicato, si qualifica essenzialmente per una condotta illecita in cui l'occultamento doloso ha rappresentato la modalità per non rendere palese verso l'esterno un esercizio delle funzioni pubbliche in posizione di finta terzietà, con lo scopo di ricevere somme di denaro. L'attuale appellante ha ovviamente nascosto il fatto di aver ricevuto denaro, destinato a condizionare l'esercizio delle proprie funzioni e la sua argomentazione circa l'assenza di occultamento doloso si fonda sulla mancanza di comportamenti corruttivi. Quest'ultima ipotesi non è sostenibile sulla base del compendio probatorio acquisito in giudizio.

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato come, nel contesto dell'invito a dedurre, la Procura abbia fatto riferimento esclusivamente alla sentenza di patteggiamento e che, tuttavia, nell'atto di citazione, per dimostrare la presunta illegalità e intenzionalità del suo comportamento, la Procura abbia richiamato anche la sentenza n. 866/2020 del CGARS. Questa sentenza, emessa successivamente alla vicenda penale, ha revocato due precedenti sentenze pronunciate dallo stesso CGARS con la presidenza dell'attuale appellante. L'integrazione documentale e l'inserimento di un nuovo dato processuale nell'atto di citazione, non menzionato nell'invito a dedurre, avrebbero impedito all'appellante di esercitare efficacemente il suo diritto di difesa. In fase preventiva, egli non avrebbe avuto l'opportunità di esporre motivazioni che avrebbero potuto influenzare favorevolmente il giudizio di responsabilità, qualora fossero state esaminate. Questa alterazione procedurale avrebbe compromesso intrinsecamente la validità dell'atto di citazione e del giudizio successivo, poiché le deliberazioni sono state influenzate dall'ampio riferimento testuale alla sentenza revocatoria all'interno del contesto fattuale e argomentativo della citazione stessa.

Il motivo è privo di pregio.

Il riferimento compiuto dalla Procura erariale alla sentenza n. 866/2020 del CGARS è funzionale soltanto a corroborare il quadro probatorio già precedentemente acquisito. D'altra parte, la circostanza che tra invito a dedurre e atto di citazione possano essere introdotti ulteriori elementi che, nella prospettiva del Requirente, vadano a sostenere la responsabilità erariale non crea alcuna lesione al diritto al contraddittorio con la parte

convenuta, in quanto quest'ultima è evocata in giudizio soltanto attraverso l'atto di citazione, rispetto al quale possono essere formulate tutte le difese che il soggetto attinto dalla citazione ritenga di svolgere. Infine, l'appellante non ha indicato nello specifico in cosa consista la lesione al diritto al contraddittorio, con quali strumenti o misure potesse controbattere, in sede pre-processuale, alle affermazioni contenute nella sentenza n. 866/2020.

Sotto altro aspetto, l'appellante ha evidenziato che, a suo parere, il Pubblico Ministero non avrebbe effettuato, nelle sue contestazioni, alcuna verifica o valutazione del contenuto delle controdeduzioni all'invito a dedurre e che tale atteggiamento avrebbe inevitabilmente influenzato l'obiettivo principale di accertare la verità. Su questo aspetto di nullità - prosegue l'appellante - il Giudice di primo grado ha probabilmente ritenuto che la questione fosse assorbita. Tuttavia, una tale circostanza potrebbe compromettere la sentenza per violazione dell'art. 112 del c.p.c., che presuppone la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto deciso. Verrebbe in evidenza, secondo l'appellante, un motivo di nullità, derivante da una non corretta azione della Procura erariale, non suscettibile di essere sanato con il successivo atto di citazione, poiché attinente alla diversa fase dell'invito a dedurre. Tale fase è posta a garanzia della posizione del prevenuto ed a presidio delle indagini svolte dal Requirente nell'interesse della legge.

Anche questo motivo va respinto.

La doglianza è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (SS.RR. sent. n. 7/98/QM; Sez. II App. sent. n. 326/2018 e Sez. I

App. sent. n. 508/2017), secondo cui il P.R. non è obbligato a motivare le ragioni per le quali egli ha, eventualmente anche *in toto*, disatteso le deduzioni fornite, non determinando l'invito a dedurre l'insorgere di un contraddittorio preprocessuale tra P.R. e deducente, atteso che un ipotetico obbligo (peraltro non legislativamente previsto e non creabile in via giurisprudenziale) di motivazione finirebbe per trasformare la fase istruttoria, di cui il P.R. è il *dominus*, in un anomalo diretto contenzioso tra il medesimo e l'invitato, imponendo contemporaneamente al primo funzioni, nonché obblighi di motivazione, propri del giudicante, finendo per travalicare in tal modo la funzione istituzionale del PM di acquisizione degli elementi probatori da sottoporre poi alla valutazione del giudice. In linea con la costante giurisprudenza d'appello, occorre ritenere che non ricorre l'obbligo in capo al requirente contabile di replicare specificatamente ad ogni eccezione o argomento difensivo proposto con le deduzioni all'invito a dedurre (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App. 119/2024, Sez. II App. 55/2020; Sez. II App., 682/2018; Sez. I App., 376/2017; Sez. III App. 52/2013). La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso la ricorrenza di un'ipotesi di inammissibilità o nullità della citazione per il fatto che il P.M. non abbia puntualmente controdedotto motivando le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell'invitato, considerato che anche l'assenza di esplicita confutazione non implica che gli argomenti difensivi non siano stati affatto presi in considerazione, ma denota una implicita valutazione di infondatezza (Sez. II App. sent. n. 37/2016; Sez. III App. sent. n. 428/2010). Ne consegue che la valutazione delle deduzioni dell'invitato

ben può essere espressa dal P.R. in modo sintetico o, finanche, ritenersi implicitamente svolta con esito negativo laddove venga emesso l'atto di citazione in giudizio in luogo del provvedimento di archiviazione. Nel caso di specie, peraltro, risulta evidente che il P.M. ha descritto, nell'atto di citazione, la condotta asseritamente lesiva, tenuta dal convenuto, in funzione degli elementi evidenziati nell'atto di controdeduzioni ed ha ritenuto non sufficienti le argomentazioni utilizzate da ...*Omissis*... in vista di una eventuale archiviazione del procedimento. Si tratta, con ogni evidenza, di differenti visioni prospettiche nel merito delle questioni, che in alcun modo possono portare ad una inammissibilità o nullità dell'atto di citazione. L'eccezione è dunque da respingere.

Nel secondo punto, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 20/1994, dell'art. 51, comma 7, del d. lgs. n. 174/2016 e dell'art. 445, co. 1-bis, c.p.p., sul presupposto che il Giudice di primo grado non abbia rilevato l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione della Procura, la quale ha preso le mosse dalla sentenza di patteggiamento.

Nel terzo punto, l'appellante ha sostenuto l'insussistenza degli elementi costitutivi delle due fattispecie di illecito contestate: danno all'immagine e da disservizio, sotto molteplici profili:

a) la non veridicità di alcune affermazioni riportate nella sentenza con particolare riferimento a presunte dazioni erogate a scopi corruttivi;

b) erronea valutazione di pregiudizialità e rispetto del contraddittorio, nonché' sui giudizi amministrativi;

c) ulteriori errori di fatto nell'assumere a prova di colpevolezza elementi

o circostanze rappresentati nel giudizio penale in maniera ellittica, anfibia e unilateralmente interpretati in maniera ambigua in malam partem;

d) in particolare: il mero rinvio all'ordinanza cautelare del 6 febbraio 2019, emessa dalla Gip del Tribunale di Roma e la sua ininfluenza ai fini del reale accertamento dei fatti.

Nel quarto punto, l'appellante ha lamentato erroneità della sentenza in merito ai danni ed al nesso di causalità.

I motivi di impugnazione rubricati al secondo, terzo e quarto punto, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.

I motivi di doglianza sono imperniati essenzialmente sulla presunta inadeguatezza della sentenza impugnata nel definire il danno all'immagine e il danno da disservizio, sia sotto il profilo probatorio che della loro quantificazione, in relazione alla sentenza di patteggiamento, come indicato ad esempio nell'ultima frase del punto 4.2 dell'atto di appello.

Ritiene questa Sezione che le affermazioni dell'appellante non colgano nel segno.

La natura giuridica della sentenza di patteggiamento, dopo la modifica al comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. per effetto del d. lgs. n. 150/2022, va esaminata, in relazione ad una presunta erroneità della pronuncia impugnata sul danno all'immagine, facendo di riferimento all'art. 17 del d.l. n. 78 del 2009, il quale consente di poter agire a tal fine in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la P.A., mentre nel caso in esame è intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta; inoltre, secondo l'appellante, il danno non sarebbe assistito da idonea prova.

Al riguardo, si osserva che l'indipendenza tra giudizio contabile e giudizio penale non esclude che la Corte dei conti possa utilizzare, ai fini della decisione e previo vaglio critico delle stesse, le risultanze di verifiche e accertamenti eseguiti al di fuori del processo contabile. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il P.M. contabile e il Collegio giudicante possono trarre dagli elementi acquisiti in sede penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di obblighi di servizio (SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS e Sez. III App. sent. n. 427/2021).

La questione è stata oggetto di recenti pronunce della Corte di conti, ove è stato evidenziato, per un verso, che la sentenza di patteggiamento è inefficace nel giudizio amministrativo-contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria, mentre resta pienamente valutabile il materiale probatorio, idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale, acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato, valutazione che, com'è noto, è prodromica alla pronuncia di una sentenza *ex art. 444 c.p.p.* (Sez. III App., sent. n. 347/2023); per altro verso, la modifica dell'art. 445 c.p.p. si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non si configura tecnicamente come una pronuncia di condanna, ma, tuttavia, può fornire al giudice contabile elementi utili a procedere all'autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale (Sez. I App. sent. n. 120/2024; Sez. II App. sent. n. 279/2023, Sez. III App. sent. n.

505/2023).

Il Collegio osserva che il danno all'immagine trova la sua origine nella condotta del funzionario pubblico infedele che provoca discredito nella collettività, recando pregiudizio di modo tale che risulta compromesso il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata del *clamor fori* o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, conseguente a tali condotte.

Come riconosciuto dal Giudice costituzionale, la base normativa del danno all'immagine va ricondotta ai principi espressi dall'art. 97 della Costituzione, cui i dipendenti pubblici e i soggetti che si trovano in rapporto di servizio con l'amministrazione debbono ispirarsi, elevando a rango costituzionale il valore di imparzialità e di buon andamento, oltre che di prestigio della PA, attraverso l'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (cfr. Corte cost. n. 123/2023, punto 5.1.3 in diritto).

In ordine alla nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p., secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non potrebbe più essere equiparata ad una sentenza di condanna, con la conseguente assenza della condanna definitiva per reato proprio contro la P.A., presupposto necessario ai fini della perseguibilità in sede contabile del danno all'immagine, occorre chiedersi se, dopo la legge n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento possa essere efficace ed essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

La questione è efficacemente affrontata da Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 2/2024: dall'espressione «non ha efficacia e non può essere

utilizzata a fini di prova» dovrebbe dedursi che la inefficacia non sia limitata al profilo del giudicato ma si estenda anche all'aspetto probatorio della sentenza di patteggiamento, di cui nei giudizi civili, disciplinari, amministrativi e contabili non potrà tenersi conto ad alcun fine.

Ritiene il Collegio che l'argomento dell'assenza di una condanna definitiva per reato proprio contro la P.A., quale presupposto necessario ai fini della perseguibilità in sede contabile del danno all'immagine basato sull'assunto secondo cui la sentenza di patteggiamento non sarebbe equiparabile ad una decisione di condanna, è infondato.

Infatti l'art. 25, comma 1, lettera "b" del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato il comma 1-bis dell'art. 445 citato ed è stato stabilito che "la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile".

Mediante la novella legislativa è stato eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e condanna.

La riscrittura della norma da parte del Legislatore ha definito la irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.

La norma, come rilevato nella giurisprudenza contabile (Sez. III App. sent. n. 137/2023) è applicazione del principio contenuto nell'art. 1, comma 10, lett. "a" n. 2 della legge delega n. 134/2022, alla cui stregua occorre "ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su

richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ed in altri casi”.

L’aver adoperato la locuzione “non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova” induce a non limitare la inefficacia al profilo del giudicato di cui alla legge delega, ma a estendere la limitazione all’aspetto probatorio della detta sentenza della quale, nei giudizi civili, disciplinari, amministrativi e contabili non potrà tenersi conto.

Tuttavia, la non fruibilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilità amministrativa non è in antinomia con la utilizzabilità e quindi con la possibilità di apprezzare gli elementi probatori di altri plessi giurisdizionali.

La riforma ha avuto l’obiettivo di limitare gli effetti extra penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti e, in maniera, precipua, di evitare che esso possa assumere efficacia probatoria *ex se* nel giudizio contabile.

Il legislatore ha, infatti, previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), teso a non far disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l’attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto.

Dunque, se è vero che con la riforma, a seguito del novellato art. 445, comma 1, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è inefficace nel giudizio amministrativo contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria, rimane pienamente valutabile il profilo probatorio idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale.

In definitiva, la modifica dell'art. 445 c.p.p. si inserisce nel solco della giurisprudenza contabile, secondo cui la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non si configura tecnicamente come una pronuncia di condanna, ma, comunque, può offrire al giudice elementi utili a procedere ad un nuovo accertamento dei fatti storici sui cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale (in termini Corte conti Sez. I App. sent. n. 120/2024 e n. 25/2023; Sez. II App. sent. n. 279/2023).

Tali conclusioni non appaiono in contrasto con il dettato novellato di cui all'art. 445, comma 1-bis del cpp, in quanto il convincimento del giudice contabile ben può formarsi mediante l'esame degli elementi probatori versati nel fascicolo processuale, ancorché oggetto di acquisizione nel corso del procedimento penale, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia stato definito con sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cpp.

La sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti dell'attuale appellante, ormai irrevocabile, è quindi equiparabile, ai fini del danno all'immagine, a sentenza penale di condanna, in base all'art. 445, comma 1-bis, terzo cpv., del c.p.p., ove si dispone che «Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

Nel merito, l'atto di citazione è esplicito nell'indicare le ragioni che hanno condotto la Procura regionale a contestare l'illecito all'attuale appellante:

«Dal materiale probatorio che ha consentito l'emissione del decreto di giudizio immediato 17 aprile 2019 (al quale è seguita l'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti depositata il 3 maggio 2019

e il cui consenso è stato prestato dal P.M. in pari data) emerge la circostanza che il ...Omissis... avesse ricevuto una somma di denaro per il tramite di intermediari nella prossimità temporale della camera di consiglio nella quale è stata decisa la controversia elettorale sia stata attestata seppur de relato (pag. 9 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare), la sussistenza di un rapporto fra i tre ricorrenti del giudizio d'appello conclusosi con le sentenze revocande, che hanno coltivato la domanda nell'esclusivo interesse del sig. Giuseppe Gennuso - (pag. 5 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare), il sig. Gennuso - abbia avuto conoscenza dell'esito della causa il giorno antecedente la pubblicazione della sentenza (pag. 9 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare) e il ...Omissis... abbia avuto un ruolo determinante circa l'esito della controversia (pag. 10 dell'ordinanza di conferma della misura cautelare).

Uno degli intermediari dell'accordo sotteso alla pronuncia delle sentenze revocande ha poi affermato che "io personalmente non ho alcun dubbio perché, tutto quello che era stato chiesto, si è poi verificato" (pag. 40 dell'incidente probatorio di uno dei partecipanti al mercimonio illecito).

Dalla richiesta di applicazione della misura cautelare si dà conto degli accertamenti finanziari compiuti nel periodo 1° gennaio 2013 - 15 settembre 2014 nei confronti del ...Omissis... e di altro intermediario, dal quale vengono desunti elementi di conferma in ragione dei "numerosi versamenti in contanti", dell'esistenza di "una consistente liquidità" in capo al ...Omissis... a fronte delle entrate familiari del periodo (pag. 48).

Nel rapporto di polizia economico-finanziaria n. 460130 del 4 ottobre

2018 si legge che “Le somme così incamerate, per € 118.000,00, secondo ipotesi investigativa, avrebbero costituito, in parte, la provvista di denaro, consegnata da Calafiore Giuseppe a Caruso Pietro Luigi Maria -OMISSIS-, a beneficio del ...Omissis..., così come dallo stesso riferito nell’interrogatorio del 25 maggio u.s.” (schedato come documento n. 9248957, contenuto nel deposito primo CD_2, depositato il 23 giugno 2020), in cui, a pag. 40, con la precisazione che l’interrogatorio dell’allora ...Omissis... non risulta invece agli atti).»

Rispetto a tali contestazioni, su cui è basata anche sotto il profilo logico-motivazionale la sentenza di primo grado, i motivi di appello si presentano formalistici e privi di contenuto, in quanto le condotte addebitate all’attuale appellante sono evidenti e scevre da qualunque possibilità di valutazione a lui favorevoli.

Le predette considerazioni valgono sia nei confronti del danno all’immagine, che sicuramente ha colpito l’Ufficio di appartenenza, e cioè il Consiglio di Stato, sia nei confronti del danno da disservizio, rispetto al quale i motivi di appello si limitano essenzialmente a stigmatizzare che la contestazione troverebbe il suo fondamento soltanto nella sentenza di patteggiamento. Tale assunto è da respingere, in quanto, come sopra riportato, la sentenza di c.d. patteggiamento viene utilizzata in sede di responsabilità contabile in funzione del materiale probatorio afferente.

Ritiene questa Sezione che il Giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto, sulla base delle risultanze del compendio processuale, che il danno da disservizio sia stato conseguenza del “mancato conseguimento del buon andamento dell’azione pubblica, esprimendo il minore valore delle

prestazioni rese con i contenuti palesemente difformi dagli obblighi di servizio” – derivante, a titolo esemplificativo, dal mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, della efficacia e della produttività dell’azione e dell’attività di un Pubblica Amministrazione, nonché in funzione della misura dell’aggravamento dei costi amministrativi connessi all’accertamento delle irregolarità commesse ed agli adempimenti consequenziali.

Questo Collegio concorda con le affermazioni compiute al riguardo dal Giudice di primo grado, in un contesto in cui, anche in grado di appello, le risultanze del compendio probatorio non sono efficacemente confutate dall’appellante.

A causa della gravità delle condotte illecite e degli interessi pubblici coinvolti, si osserva che nel caso di specie risultano gravemente compromessi, nei confronti della pubblica opinione, i sentimenti di appartenenza e di affidamento nelle istituzioni.

Riguardo alla idonea prova del danno all’immagine, la sentenza impugnata ha messo in luce che l’accusa è stata basata sul grande clamore mediatico dell’evento, ampiamente diffuso da testate televisive e giornalistiche di rilevanza nazionale.

Questo ha messo in evidenza l’abuso dei poteri conferiti all’attuale appellante, tale da compromettere inevitabilmente la fiducia nella correttezza e imparzialità dell’azione pubblica. Nel caso di specie - come evidenziato negli atti di contestazione, senza che l’attuale appellante sia riuscito a confutare efficacemente le relative affermazioni - la notizia dell’arresto ha suscitato un forte clamore mediatico, per effetto delle notizie

pubblicate su testate giornalistiche a livello nazionale e riprese nei servizi televisivi anch'essi a diffusione nazionale.

Occorre infatti concordare con le osservazioni svolte dalla Procura generale in ordine alla ampia diffusione mediatica delle notizie sulle condotte illecite del ...*Omissis*..., che ha avuto grandissimo risalto sia a livello locale che nazionale, poiché le dichiarazioni rese al riguardo dall'avv. Amara hanno messo in luce un diffuso sistema di corruzione, del quale si sono occupati la Rai e le altre testate televisive e giornalistiche nazionali, al punto che è possibile invocare il fatto notorio circa la circostanza che le dichiarazioni degli avv.ti Amara e Calafiore abbiano avuto vasta risonanza nel clamore mediatico. La notizia riguardante l'adozione di misure cautelari nei confronti di un magistrato che ha ricoperto un ruolo di apicale di altissima rilevanza ha inevitabilmente avuto una diffusione mediatica molto ampia.

Inoltre, tra i giudizi coinvolti dalle condotte illecite del ...*Omissis*... vi è stata anche la materia elettorale, con una conseguente forte diffusione mediatica, stante l'esito del contenzioso amministrativo che ha comportato la ripetizione delle elezioni, col coinvolgimento di un gran numero di cittadini elettori.

Tutte rappresentazioni, queste, idonee a suscitare un senso di sfiducia nei confronti di un rappresentante delle istituzioni ai massimi gradi della Magistratura amministrativa, con la conseguente diffusione della opinione che, questi, in violazione dei propri doveri di correttezza, lealtà, disciplina ed onore, tipici della funzione svolta come prescritto anche dall'art. 54 Cost., anziché dedicare le proprie energie all'amministrazione della

giustizia, fosse dedito a condotte illecite allo scopo di ricavarne benefici personali, recando sicuro nocumento all'immagine dell'intera comunità e dell'Istituzione di appartenenza.

La quantificazione del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, a mente dell'art. 1, comma 1, legge n. 190 del 2012, così come derivante dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica Amministrazione, si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dall'autore del danno.

La giurisprudenza di questa Corte richiede che la predetta quantificazione si basi su di un'analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori, di natura:

- a) oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento;
- b) soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- c) sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, al *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione; trattasi, in altri termini, di circostanza che non incide sull'*an* del danno (legato al compimento della condotta illecita, contrastante con i principi fondanti della P.A.) ma sul *quantum*; la mancanza di notizie di stampa non è quindi preclusiva

dell'insorgere del danno all'immagine, ma incide soltanto sulla sua quantificazione.

Nel caso di specie, il pregiudizio all'immagine dell'ente di appartenenza è stato connotato dalla natura del comportamento posto in essere dal convenuto, che ha messo in atto condotte illecite, abusando della propria qualità di appartenente alla Magistratura amministrativa.

Alla stregua di quanto sopra evidenziato, attesa la natura del comportamento, e considerati il tempo per cui si è protratto il comportamento stesso, le condizioni soggettive del convenuto e l'intento del convenuto, nell'indubbia impressione negativa suscitata nell'opinione pubblica, la quantificazione del danno all'immagine è stata correttamente calcolata nel doppio della somma di denaro illecitamente percepita.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, ritiene quindi il Collegio che siano sussistenti i criteri sotto il profilo oggettivo, sulla gravità dell'illecito, e sotto il profilo soggettivo, in funzione della posizione apicale dell'attuale appellante, oltre che sotto il profilo sociale, considerata la risonanza anche mediatica riscossa dalla vicenda in oggetto.

Appare dunque esente da censure la motivazione della Sezione territoriale allorché ha accolto la domanda giudiziale dell'attore pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sexies, della l. n. 20/1994, con conseguente quantificazione del danno all'immagine cagionato dall'attuale appellante al Consiglio di Stato in misura doppia rispetto al danno da tangente di 80.000,00 euro, e pertanto in euro 160.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, da cui detrarre le somme già riconosciute in primo grado.

Sulla quantificazione del danno da disservizio, il Giudice territoriale ne ha

evocato una valutazione in via equitativa, richiamando espressamente l'art. 1226 c.c.: anche tale statuizione non si presenta efficacemente contrastata dall'appellante, in quanto il danno, esistente nella sua concreta esplicazione, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è stato liquidato dal giudice con valutazione equitativa, nel pieno rispetto della norma.

I motivi di impugnazione sono dunque infondati.

Nelle conclusioni, l'appellante ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo.

La riduzione dell'addebito si fonda sulla valutazione di circostanze oggettive e soggettive rispetto all'ipotesi di danno contestata, e la giurisprudenza richiede che venga esplicitata una motivazione qualora venga esercitato, mentre il mancato esercizio del potere riduttivo non richiede in sentenza una specifica motivazione (Corte conti, SS.RR. n. 563/1987; Sez. III App. sent. n. 5/2020; Sez. I App. sent. n. 251/2021). Si ritiene inoltre che la natura dolosa della condotta non consenta l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (in termini Sez. I n. 120/2024 e II App. sent. n. 305/2022), anche alla luce dell'art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994, come introdotto dalla legge n. 1 del 2026, trattandosi di danno cagionato con dolo.

La richiesta di riduzione dell'addebito viene dunque respinta.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque interamente rigettato.

Stante l'esito della controversia, le spese di giudizio restano a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da **...OMISSIS...** nel giudizio iscritto al n. **61628** del Ruolo generale e conferma la sentenza n. 108/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Liquidà le spese di giudizio in euro 176,00 (centosettantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/07/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to digitalmente